



Repubblica Italiana

# Tribunale di Vicenza

## In Nome del Popolo Italiano

il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa n. 1820/2018 tra le parti:

#### ATTORE

GIOVANNI JANNACOPULOS, cf JNNGNN41L13Z115Y;

FILIPPO JANNACOPULOS, cf JNNFPP76T10E970T

- difesa: avv. LONGO ENRICO, cf LNGNCL77E09F205I; avv. ADDA ANNA, cf DDANNA78S69E970L; avv. VANZULLI PIETRO, cf VNZPTR78B18L682U;

- domicilio: VIA CASTELBARCO 22 MILANO presso i difensori;

#### CONVENUTO

MEDIA CHOICE SRL, cf 03489580245

GIOVANNI COVIELLO, cf CVLGNN50T08C104W

- difesa: avv. ELLERO MARCO, cf LLRMRC77A19F443N; avv. MUTI CHIARA, cf MTUCHR76R55A794R

- domicilio: VIA LUSSEMBURGO N. 35 36100 VICENZA presso i difensori

OGGETTO: Diritti della personalità (anche della persona giuridica)

Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:

Attori: “Voglia codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis e premesse le declaratorie tutte del caso, così giudicare:

a) nel merito, accertare e dichiarare la natura diffamatoria e comunque illecita ex art. 2043 e 2059 c.c., per i motivi esposti in atti, dei seguenti articoli di VicenzaPiù, ancora visibili sul sito [www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com) agli url indicati in citazione:

- “Elena Donazzan razzista. E «assessore di m...»? Non abbiamo scritto prima, ci scusino i lettori”, pubblicato il 14 agosto 2015 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 8);

- “Berlato e il sistema Donazzan-Romano: con soldi alla formazione fittizia sarebbero stati beneficiati Irigem, Confindustria e CL”, pubblicato il 16 ottobre 2015 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 11);

- “A Vicenza potenti silenti e corsivisti senza firma: anonimi magnagatti contro conigli noti”, pubblicato il 4 dicembre 2015 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 12);

- “Il caso Ipea, parte I: prosegue l’inchiesta sulla formazione in Regione Veneto, sul presunto ‘Clan Romano’ e sul ruolo di Elena Donazzan”, pubblicato il 3 gennaio 2017 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 15);

- “La formazione in Regione Veneto: il non più presunto Clan Romano fa ‘risparmiare’ sui controlli dei rendiconti e i fornitori dei CFP appartengono ai CFP. Come per l’Irigem degli Jannacopulos di Rete Veneta fan di Donazzan”, pubblicato il 17 marzo 2017 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 18);

- “Elena Donazzan, l’assessore alla formazione del Veneto che nel curriculum è ‘studentessa’ in legge”, pubblicato il 1 maggio 2017 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 19);

- “Formazione in Regione Veneto, il ‘complotto’: per i corsi IPEA di Bassano trasferiti a IRIGEM tornano in scena Romano e Donazzan”, pubblicato il 10 agosto 2017 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 20);

- “Zaia chiede a VicenzaPiù 410.000€ di danni per inchiesta su formazione in Veneto, clan Romano e Donazzan: W autonomia...stampa. Ripartiamo da interrogazione Bozza su Irigem”, pubblicato il 18 ottobre 2017 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 21);

- “Prima che arrivi un poliziotto ‘autonomo’ del Veneto mandato da Luca Zaia ecco l’ottava puntata della nostra inchiesta sulle centinaia di mln della formazione in Veneto: clan Romano, Bozza e incroci Irigem – Rete Veneta”, pubblicato il 20 ottobre 2017 a firma di Giovanni Coviello (ns. doc. 22);

b) per l’effetto, condannare i convenuti Media Choice S.r.l. e Giovanni Coviello, in solido tra loro o ciascuno per la propria quota di responsabilità, ex artt. 595 c.p., 110 e/o 57 c.p., 2043, 2049, 2055, 2059 c.c., 2 Cost. e artt. 11 e 12 L. n. 47 dell’8 febbraio 1948, al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dai sig.ri ing. Giovanni Jannacopulos e ing. Filippo Solon Jannacopulos, quantificati nella misura di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) – 125.000,00 euro per ciascuno degli attori –, o

in quella maggiore o minore che codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche con liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.;

c) disporre, a cura e spese dei soccombenti, la pubblicazione ex art. 9 L. n. 47 dell'8 febbraio 1948 e/o 120 c.p.c., della sentenza di condanna o di un suo estratto sul sito [www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com), che ha pubblicato l'articolo contestato;

d) condannare la MediaChoice S.r.l. e il sig. Giovanni Coviello alla cancellazione degli articoli di cui al capo a) dal sito internet del periodico VicenzaPiù ([www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com)), ove gli stessi sono ancora visibili, ovvero, in subordine, all'inserimento, in calce a ciascuno degli articoli, di un link o di un box informativo che riporti, per estratto, la motivazione dell'emananda sentenza o, quanto meno, il suo dispositivo, nonché condannarli, comunque e in ogni caso, alla deindicizzazione degli stessi da tutti i motori di ricerca on line (in primis da Google);

e) in via istruttoria, si ripropongono, al fine di non incorrere in decadenza, le istanze istruttorie dedotte in atti e, anzitutto, si insiste per l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli:

1) Vero che, dopo aver letto gli articoli di VicenzaPiù sub docc. da 9 a 23 di parte attrice che mi si rammostrano, ho chiesto ai sig. Giovanni e Filippo Jannacopulos chiarimenti in ordine al loro asserito coinvolgimento nel c.d. sistema Donazzan-Romano e negli illeciti denunciati dal quotidiano VicenzaPiù;

2) Vero che, dal 2015 ad oggi, i sig.ri Giovanni e Filippo Jannacopulos hanno dovuto più volte rassicurare, in mia presenza, i loro fornitori, clienti e dipendenti circa la loro estraneità ai fatti narrati da VicenzaPiù negli articoli da 9 a 23 del fascicolo di parte attrice;

3) Vero che i sig.ri Giovanni e Filippo Jannacopulos mi hanno più volte manifestato, da agosto 2015 ad oggi, la loro preoccupazione e sofferenza per le conseguenze che gli articoli di VicenzaPiù sub docc. da 9 a 23 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano avevano prodotto e avrebbero continuato a produrre in futuro sulla loro attività imprenditoriale;

4) Vero che i sig.ri Giovanni e Filippo Jannacopulos mi hanno più volte manifestato la loro preoccupazione e sofferenza per le conseguenze che gli articoli di VicenzaPiù sub docc. da 9 a 23 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano avevano prodotto nel loro ambiente familiare e nella loro cerchia di frequentazioni e amicizie;

5) Vero che, in mia presenza, i sig.ri Giovanni e Filippo Jannacopulos sono stati destinatari di richieste di chiarimenti, sia sul posto di lavoro sia nei luoghi dagli stessi frequentati, da parte di fornitori, clienti, dipendenti, amici e conoscenti circa il loro presunto coinvolgimento nel c.d. sistema Donazzan-Romano e negli illeciti denunciati da VicenzaPiù negli articoli prodotti da parte attrice sub docc. da 9 a 23 che mi si rammostrano;

6) Vero che gli articoli sub docc. da 9 a 23 del fascicolo di parte attrice che mi si rammostrano sono stati utilizzati dagli avversari politici e dai concorrenti dei sig.ri Giovanni e Filippo Jannacopulos per metterne in dubbio la credibilità personale e professionale nonché l'operato.

Si indicano a testi, su tutti i capitoli che precedono, i sig.ri Luigi Bacialli, residente in San Marco 2799 – 30100 Venezia, e Leopoldo Bottero, residente in via Massari n. 90– 31023 Resana (TV); sui capitoli 1), 3), 4) e 6) il dott. Giampietro Lago, residente in via Giovanni Spadolini n. 10/D, 20141 Milano, e il dott. Marco Baiocchi, residente in via Luigi Strizzabosco n. 30 – 35134 Padova; sui capp. 1), 3) e 6) il sig. Roberto Campagnolo, residente in via Giacomo Matteotti n. 39 – 36061 Bassano del Grappa (VC).

Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo Giudice voglia ordinare alla MediaChoice S.r.l. e al sig. Coviello, l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., dei dati di diffusione e lettorato degli articoli di VicenzaPiù sub docc. da 9 a 23 di parte attrice, nonché di visualizzazione delle pagine web (anche di archivio) che li ospitano, come da url indicati in citazione;

a prova contraria, nella denegata ipotesi in cui i capitoli di prova testimoniale avversari vengano in tutto o in parte ammessi, si chiede che l'on. Sergio Berlato, l'on. Luca Zaia e il consigliere regionale sig. Roberto Ciambetti, tutti domiciliati in Venezia, Dorsoduro 3901, vogliano rispondere, a prova contraria, sul seguente capitolo:

7) Vero che alcun riferimento era contenuto nel dossier a cui fanno riferimento i capitoli di prova avversari alla società IRI-GEM Scarl e alle società del gruppo Jannacopulos citate negli articoli per cui è causa, ossia Gufo.it S.r.l., Guida Corsi S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. e Immobiliare Arcobaleno S.r.l.;

f) In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.

Convenuti Media Choice S.r.l. e Giovanni Coviello:

“Voglia l'On.le Giudice del Tribunale di Vicenza ogni contraria istanza rigettata o disattesa,

1) nel merito ed in via principale, respingere le domande attoree tutte, per le causali di cui in atti;

3) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre a rimborso spese generali forfetario, CPA ed iva qualora dovuta”.

### Fatto e processo

Con atto di citazione ritualità notificato, l'ing. Giovanni Jannacopulos e l'ing. Filippo Solon Jannacopulos convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza, la società Media Choice S.r.l., proprietaria della testata online VicenzaPiù, nonché il giornalista e direttore responsabile della stessa, sig. Giovanni Coviello, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno di €250.000,00 (125.000,00 ciascuno), nonché alla pubblicazione della sentenza di condanna o di un suo estratto sul sito [www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com) e alla cancellazione degli articoli dal sito internet del periodico VicenzaPiù.

Lamentava parte attrice che i convenuti avessero pubblicato sul sito della testata giornalistica in questione un totale di tredici articoli, a firma del convenuto Giovanni Coviello, ad oggi presenti sul sito internet [www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com), i quali davano ampio spazio, alcuni riprendendo letteralmente i contenuti di una interrogazione consiliare svolta da Santino Bozza, ad una presunta inchiesta sulla mala gestione nell'utilizzo dei fondi pubblici,

In particolare, Coviello avrebbe scritto che l'assessore Donazzan aveva fatto ottenere (illecitamente) certi finanziamenti alle attività di Jannacopulos, legato a Rete Veneta per la tv e a Irigem per la formazione.

Ancora, parte attrice lamenta che:

- Coviello avrebbe pubblicato, a corredo di una video-intervista al consigliere regionale FdI-AN Sergio Berlato, un articolo che accredita l'esistenza di un “sistema Donazzan-Romano” che avrebbe “beneficiato” (così il titolo), con i milioni destinati alla

formazione regionale, le attività “fittizie” (sempre il titolo), fra gli altri, di Irigem Scarl.

- La fonte di Coviello sarebbe un “documento di analisi e denuncia” di 120 pagine – sintesi, a sua volta, di un “faldone di 569 pagine di documentazione” – che l’on. Berlato (“paladino dell’onestà pubblica”) avrebbe inviato al Presidente della Giunta regionale Luca Zaia, al Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e al Presidente della IV Commissione regionale,
- Coviello avrebbe ribadito contrariamente al vero, l’appartenenza di Irigem al “gruppo Jannacopulos a cui fa capo anche Rete Veneta” e che l’assessore Donazzan l’avrebbe favorita, elargendo “favori in cambio di visibilità su Rete Veneta...”.

In tutto quanto premesso gli attori ravvisavano la portata dannosa degli articoli, tutt’ora consultabili nella testata online.

Con comparsa di risposta depositata in data 11/7/2018, si costituivano in giudizio i convenuti, i quali insistevano sulla legittimità del proprio operato, deducendo il diritto di cronaca e facendo presente l’esistenza di legami tra la famiglia Jannacopulos e la società I.RI.GEM, avanzando quindi l’exceptio veritatis, e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

All’esito della prima udienza venivano concessi i termini di cui all’art. 183, comma VI, c.p.c. sia pure in via differita.

Con ordinanza del 17/1/2019 il Giudice, rigettava le istanze istruttorie avanzate da parte attrice e, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 22/10/20 ore 9:00.

All’udienza del 22/10/2020, svoltasi in modalità cartolare, in ossequio alla richiesta delle parti e alla normativa emergenziale, il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.

### Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Viene in rilievo la lesione del diritto all’identità personale degli attori, a seguito degli articoli di stampa diffusi dai convenuti.

Come noto, il diritto alla identità personale mira a garantire una fedele rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell'ambito della comunità in cui questa si svolge. Il contenuto di tale diritto per il singolo individuo è perciò quello di veder rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale e di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale. Essa è tutelata nella forma del diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della personalità, con strumenti tipici del diritto privato, potendo perciò il soggetto che lamenti una lesione di tale diritto chiedere la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, nonché la pubblicazione di una rettifica qualora la lesione sia stata arrecata a mezzo stampa (Cass. civ., 7 febbraio 1996, n. 978).

Arrecano, in particolare, un nocumento al diritto all'identità personale tutte quelle false rappresentazioni che vadano ad alterare e distorcere la percezione dell'individuo nella sua sfera sociale. A nulla rileverebbe, secondo la giurisprudenza di legittimità, che queste siano altresì lesive del diritto all'onore e della reputazione (si pensi a rappresentazioni infamanti), dal momento che sarebbe appunto sufficiente un'alterazione del modo in cui l'individuo viene percepito.

A fronte della lesione di tale diritto, parte convenuta oppone il legittimo diritto di cronaca.

Come noto, l'art. 21 Cost. garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La giurisprudenza (ex multis Corte Appello Torino sez. III 28/1/19 n. 170) ha da tempo individuato – con orientamento granitico – i presupposti per il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, sebbene per quest'ultimo si tenda a consentire l'uso di un linguaggio più pungente ed incisivo.

Essi, specificamente, sono:

- a) l'interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la pubblicazione di stampa;
- b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la cd. continenza, nel senso che l'informazione di stampa non deve trasmodare in argomenta ad hominem né assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro;
- c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto dovendosi sul punto far ricorso al criterio della verità "ragionevolmente putativa". In particolare, va fin da subito rilevato che tale aspetto

tollera le inesattezze considerate irrilevanti se riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo.

Ora, parte attrice allega 13 articoli di stampa, lamentandone il carattere pregiudizievole per la propria identità personale e, tuttavia, in sede di conclusioni chiede la condanna al risarcimento del danno e alla cancellazione di soli 9 articoli e specificamente di quelli sub 8, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

Ciò posto, oggetto del thema decidendum saranno solo ed esclusivamente siffatti articoli.

Ebbene, occorre ora analizzare come si sarebbe concretata la lesione del diritto all'identità personale degli attori.

Il doc. 8 di parte attrice così si esprime “... *ma che conosceva bene*” (n.d.r. Donazzan) “*i meccanismi di certi finanziamenti fatti ottenere da lei alle attività di tal Jannacopulos, mentore di Rete Veneta per la tv e I.RI.GEM. per la formazione*” ed ancora “... *ci racconti una volta per tutte e con trasparenza dei finanziamenti a scrittori copioni, a Jannacopulos, per Rete Veneta e I.RI.GEM e a Prioli, per i suoi costosi convegni, ma poi privato dei suoi incarichi al Coisp dai vertici stessi del sindacato di Polizia che lo hanno accusato di irregolarità varie*”.

Il doc. 11 di parte attrice fa, invece, riferimento all'intervista dell'on. Berlatto (e quindi non può ascrivere allo stesso una portata diffamante) e a Irigem quale una dei possibili beneficiari dei finanziamenti.

Il doc. 12 fa rimando alla “simpatia” tra Donazzan e gli enti di formazione vicini all'imprenditore Tv Iannacopulos e alla esistenza di un faldone incentrato sui 120 milioni di finanziamenti fatti ottenere dalla prima ai secondi e che sarebbe stato portato da Berlatto in Regione e da questa trasferito in Procura.

Il doc. 15 attoreo fa ancora una volta riferimento ai fondi che sarebbero stati illecitamente dirottati a enti di formazione tra cui Ipea e “*Irigem del gruppo Iannacopulos*”.

Nei docc. 18-19-21 rispettivamente si legge: “*Fornitori che coincidono, però, quasi sempre con la proprietà stessa del Centro di formazione professionale, la famiglia Jannacopulos a cui fa capo Rete Veneta, oltre che ora anche Antenna 3, e molto vicina ad Elena Donazzan, l'assessore a cui Santo Romano risponde politicamente*” (doc. 18); “*Jannacopulos, Irigem, Rete Veneta di sicuro (le) ricordano qualcosa...e stiamo per pubblicare le nuove puntate dopo aver raccolto altri documenti*” (doc. 19); “*Veniamo ora gli inizi di primavera del 2015, in piena tensione per le vicine elezioni regionali, e Santino Bozza, che prima della scissione*

*con la Lega, veniva chiamato il “Bossi della Bassa Padovana”, riceve nei suoi uffici veneziani, un dossier che punta il dito sulla gestione “particolare” dei finanziamenti pubblici destinati all’Ente di formazione Irigem di Rosà, di proprietà della famiglia Jannacopulos a cui fa capo anche un’“impero” di tv tra cui, allora, Rete Veneta e ora anche Antenna 3”, “L’istanza di chiarimenti alla Giunta Zaia riguardava la gestione e il controllo dei fondi destinati ai corsi per giovani in obbligo scolastico e disoccupati, dal 2008 al 2014, da parte della Scuola di riferimento della famiglia Jannacopulos”, “Irigem avrebbe ottenuto forniture per l’affitto di locali scolastici, noleggio di attrezzature e apparecchiature informatiche, nonché promozione televisiva, da parte della Società Immobiliare Arcobaleno srl (cassaforte della famiglia Jannacopulos), Teleradiodiffusione srl (alias Rete Veneta), Gufo.it srl e Guida Corsi srl, riconducibili sempre alla stessa famiglia Jannacopulos per un importo indicativo di quasi un milione di euro all’anno” (doc. 21).*

Il doc. 20 attoreo si concentra sul fatto che Irigem avrebbe ottenuto illecitamente l’assegnazione dei corsi e dei finanziamenti e la società viene ancora una volta collegata alla famiglia Iannacopulos: *“il, non più, presunto, Clan Romano fa “risparmiare” sui controlli dei rendiconti e i fornitori dei CFP appartengono ai CFP. Come per l’Irigem degli Jannacopulos di Rete Veneta fan di Donazzan”.*

Infine, il doc. 22 non può dirsi lesivo del diritto di cronaca posto che si tratta del riferimento all’interrogazione presentata da Bozza.

Ora da quanto sopra, emerge la prospettazione di un giro illecito di finanziamenti pubblici, che sarebbe stato dirottato a beneficio di società di formazione, quali la Irigem e che nel caso concreto la questione avrebbe un risvolto vieppiù illegittimo, tenuto conto che quest’ultima società apparterrebbe alla famiglia Iannacopulos che da un lato ha proprietà televisive e che quindi “pagherebbe” la compiacenza politica tramite una maggiore visibilità sulle proprie reti e dall’altra lucrerebbe ancor di più per il fatto che è titolare di ulteriori società, fornitrici di Irigem.

Ora, se può senza dubbio appalesarsi come sussistente il requisito dell’interesse pubblico all’informazione, stante la natura dei fondi di cui si ipotizza la mala gestione ad opera degli Jannacopulos, nonché quello della continenza visto che le frasi si risolvono nell’addebitare una condotta corruttiva ma senza trascinare dalla correttezza formale dell’uso delle parole, altrettanto non si può dire del requisito della verità.

Va, infatti, sottolineato come per quanto concerne il requisito della veridicità della notizia, verità che dev'essere oggettiva o anche soltanto putativa "purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca" (Cass. civ. Sez. III Sent., 04/09/2012, n. 148229), il giornalista debba dimostrare quanto meno la verosimiglianza dei fatti narrati e che soltanto ove tale prova sia fornita, sussisterà l'onere di chi afferma di aver subito un danno, dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (Tribunale Ferrara sez. I, 31/12/2020, n.801; Corte appello Bari sez. III, 08/01/2020, n.16).

È però di tutta evidenza come, nel caso di specie, i convenuti, pur tentando di contrastare le pretese attoree appellandosi ad una *exceptio veritatis*, ossia alla veridicità delle notizie riportate, non abbiano opportunamente e puntualmente fornito prova di tale veridicità, neppure alla luce del parametro meno gravoso della verosimiglianza; in questo modo hanno lasciato sfornito di prova uno dei fatti rispetto ai quali l'onere probatorio era posto a loro carico.

Invero, l'unica fonte da cui i convenuti avrebbero preso cognizione della vicenda di mala gestio e dei legami di Irigem con gli attori è un dossier di denuncia presentato dall'On.le Berlato in Regione e successivamente in Procura, che però non viene allegato agli atti di causa e sul cui contenuto vi è ampia contestazione da parte degli attori, i quali hanno escluso che nello stesso si faccia loro riferimento o alle società dagli stessi gestite.

Del resto, gli articoli di giornale si collocano tra l'agosto del 2015 e l'ottobre del 2017, ma già nel giugno 2015 una Commissione straordinaria della Regione Veneto aveva concluso, esaminando la documentazione opportunamente richiesta, per la "regolarità delle procedure di acquisizione di beni e servizi nell'ambito dei progetti campionati", escludendo perciò situazioni di controllo tra Irigem e i fornitori.

Inoltre, parte attrice ha evidenziato che Irigem Scarl è società del tutto autonoma, con propri organi gestori e di controllo e che di tanto avrebbe potuto rendersene conto parte convenuta, anche solo visualizzando i bilanci della società.

Vista la relazione di controllo della Commissione straordinaria, la quale ha valutato la correttezza della procedura di controllo tra Irigem e i fornitori nonché la regolarità delle procedure di acquisizione di beni e servizi, non può quindi dirsi sussistente la verosimiglianza delle dichiarazioni diffamatorie contenute negli scritti successivi al giugno 2015 ed in particolare per quelli che si collocano addirittura nel 2017 (15, 18, 19, 20, 21).

Del resto, non è conferente la tesi difensiva di parte convenuta secondo cui il giornalista autore degli articoli si sarebbe limitato a “fare menzione, sempre, peraltro, in termini dubitativi”; che “il giornalista non fa altro che raccontare il contenuto della denuncia ricevuta dall'On. Le Sergio Berlatto e passata al vaglio della Procura della Repubblica di Venezia”, che “il dossier su cui si basa l'inchiesta giornalistica denuncia la circostanza quale gravemente irregolare. Il giornalista non fa altro che riportare una notizia di pubblico interesse, con le dovute cautele, senza mai emettere giudizi di merito (che spettano semmai alla magistratura), ma informando il lettore e lasciando che lo stesso si formi un giudizio personale”; o ancora, a titolo esemplificativo, che “L'inchiesta in questione, formata da più articoli, altro non è che la ricostruzione di una articolata denuncia, di cui il giornalista dà conto, senza mai prendere alcuna posizione, ma limitandosi a dar conto di una denuncia, di un'inchiesta nata dalla stessa e di fatti obiettivi (come la partecipazione alle società fornitrici di Irigem della famiglia Iannacopulos)”.

Dalla lettura degli articoli che vedono protagonisti gli attori, si evince in realtà la convinzione, quale dato di fatto oggettivo, che la rete di finanziamenti illeciti vi sia e sia gestita a beneficio di vari enti di formazione e della famiglia Iannacopulos, che di tali enti sarebbe titolare.

Venendo al danno, va in primo luogo rilevato che nella diffamazione a mezzo stampa, e, *a fortiori*, in quella di cui si discute, il danno alla reputazione ed all'immagine, di cui si invoca il risarcimento, non è *in re ipsa*, ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici (Cass. 24474/2014 rv. 633450): il danno cagionato necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

Ora, tenuto conto del mezzo con cui sono state diffuse le dichiarazioni lesive, la obiettiva gravità delle accuse, nonché il ruolo di Iannacopulos Giovanni e Filippo nello scenario dei corsi di formazione, si ritiene sussistere la prova del danno subito da parte attrice.

La liquidazione dello stesso tuttavia non può che essere parametrata a quanto indicato dagli attori.

Ora, le Tabelle di Milano aggiornate al 2021 per le diffamazioni di media gravità suggeriscono di applicare uno scaglione di danno da € 21.000,00 ad euro 30.000,00, sulla base della sussistenza dei seguenti requisiti:

- la media notorietà del diffamante,
- una significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,

- più episodi diffamatori,
- una significativa diffusione del mezzo diffamatorio, avuto anche riguardo al mezzo di diffusione delle notizie utilizzato, nella specie una testata giornalistica on line
- il pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale, tenuto conto della qualità dell'accusa;
- natura latamente dolosa della condotta di parte convenuta.

Ciò posto, se è vero che il mezzo utilizzato per la diffamazione ha una potenziale diffusività e che la notizia è stata ripetutamente sollevata, non può non osservarsi quanto segue:

- le invettive giornalistiche nascevano dalla sussistenza di un dossier di accusa presentato dall'on. Bozza;
- la stessa Regione ha nominato una commissione straordinaria per la verifica delle modalità di acquisizione dei beni e servizi adottate dall'Ente accreditato Irigem, anche sulla scorta di una ulteriore segnalazione proveniente dal dott. Renzo Mazzaro giornalista;
- di fatto l'elemento di non veridicità più stringente è stato l'accostamento del nome Iannacopulos a Irigem e la prosecuzione degli articoli anche dopo la verifica di regolarità condotta dalla Regione;
- Giovanni Iannacopulos ha comunque avuto un ruolo nella società Irigem almeno fino al 2010;
- sebbene gli articoli diffamatori siano stati 7, il fatto pregiudizievole addossato agli attori è sempre stato uno.

Ciò posto, appare congruo, individuare la misura del risarcimento nella somma di € 8.000,00, da intendersi all'attualità, oltre interessi legali dalla domanda sino al dì del soddisfo, posto che le dichiarazioni lesive dell'identità personale si ripercuotono non su Iannacopulos Giovanni o Filippo, bensì sulla famiglia Iannacopulos.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in sentenza tenuto conto degli scaglioni di valore di cui al DM 55/14 e succ. mod., e del valore della causa per come effettivamente accertato.

L'accoglimento della domanda principale comporta l'ordine a carico di parte convenuta di pubblicare la sentenza di condanna o di un suo estratto sul sito [www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com).

Consegue altresì l'ordine per parte convenuta di provvedere alla cancellazione degli articoli di cui sopra dal sito internet del periodico VicenzaPiù ([www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com)), ove gli stessi

sono ancora visibili, nonché alla deindicizzazione degli stessi da tutti i motori di ricerca on line (in primis da Google).

### P. Q. M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda di parte attrice e per l'effetto ACCERTA la natura diffamatoria dei seguenti articoli: visibili sul sito [www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com):

- "Elena Donazzan razzista. E «assessore di m...»? Non abbiamo scritto prima, ci scusino i lettori", pubblicato il 14 agosto 2015 a firma di Giovanni Coviello;
- "*A Vicenza potenti silenti e corsivisti senza firma: anonimi magnagatti contro conigli noti*", pubblicato il 4 dicembre 2015 a firma di Giovanni Coviello;
- "Il caso Ipea, parte I: prosegue l'inchiesta sulla formazione in Regione Veneto, sul presunto 'Clan Romano' e sul ruolo di Elena Donazzan", pubblicato il 3 gennaio 2017 a firma di Giovanni Coviello;
- "La formazione in Regione Veneto: il non più presunto Clan Romano fa 'risparmiare' sui controlli dei rendiconti e i fornitori dei CFP appartengono ai CFP. Come per l'Irigem degli Jannacopulos di Rete Veneta fan di Donazzan", pubblicato il 17 marzo 2017 a firma di Giovanni Coviello;
- "Elena Donazzan, l'assessore alla formazione del Veneto che nel curriculum è 'studentessa' in legge", pubblicato il 1 maggio 2017 a firma di Giovanni Coviello;
- "Formazione in Regione Veneto, il 'complotto': per i corsi IPEA di Bassano trasferiti a IRIGEM tornano in scena Romano e Donazzan", pubblicato il 10 agosto 2017 a firma di Giovanni Coviello;
- "Zaia chiede a VicenzaPiù 410.000€ di danni per inchiesta su formazione in Veneto, clan Romano e Donazzan: W autonomia...stampa. Ripartiamo da interrogazione Bozza su Irigem", pubblicato il 18 ottobre 2017 a firma di Giovanni Coviello;

CONDANNA i convenuti a corrispondere a parte attrice la somma di €8.000,00 a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali dalla domanda sino al dì del soddisfo,

CONDANNA convenuti a corrispondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in €2738,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per €759;

DISPONE, a cura e spese dei soccombenti, la pubblicazione della sentenza di condanna o di un suo estratto sul sito [www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com), che ha pubblicato l'articolo contestato;

ORDINA a MediaChoice S.r.l. e al sig. Giovanni Coviello la cancellazione degli articoli di cui sopra dal sito internet del periodico *VicenzaPiù* ([www.vicenzapiu.com](http://www.vicenzapiu.com)), ove gli stessi sono ancora visibili, nonché alla deindicizzazione degli stessi dai motori di ricerca on line.

Vicenza, 30/4/2021

Il giudice

dott.ssa Stefania Caparello